

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE E DI PROFESSIONISTI

Associazione culturale dei laureati e delle laureate del Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza "Giovanni Anania" – "ALUMNI E ALUMINAE DESF"

Art. 1 – Denominazione e sede

È costituita l'Associazione non riconosciuta denominata 'Associazione culturale dei laureati e delle laureate del Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza "Giovanni Anania" – "ALUMNI E ALUMINAE DESF"', in sigla e in breve "ALUMNI E ALUMINAE DESF", con sede p/o il Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza "Giovanni Anania" dell'Università della Calabria (d'ora in avanti DESF), Ponte Pietro Bucci, Cubo 1/C, piano terra, la quale è retta dal seguente Statuto.

Fa parte integrante del presente Statuto il *Regolamento per l'elezione del Consiglio Direttivo* (Allegato A)

L'Associazione potrà costituire delle sedi e sezioni distaccate nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

La denominazione sociale può essere integrata con altre espressioni con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2 – Scopi

L'Associazione si prefigge lo scopo di creare uno spazio aperto di relazioni al fine di condividere conoscenze, esperienze e opportunità.

L'Associazione non ha scopi di lucro; gli eventuali proventi dell'attività associativa devono essere reinvestiti nelle attività dell'Associazione medesima.

Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, fondi, riserve o capitale, salvo che questo sia imposto dalla legge.

Art. 3 – Funzionamento

L'Associazione garantirà la democraticità della struttura e l'elettività delle cariche. L'attività istituzionale e il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie degli/le aderenti all'Associazione, per le quali potranno essere riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, rimborsi e/o indennità (che potranno essere indennizzate mediante il compenso di un riconoscimento congruo rispetto all'entità e la complessità dell'impegno richiesto); nel caso in cui la complessità, l'entità nonché la specificità dell'attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

Art. 4 – Domanda di ammissione

L'Associazione si può comporre di un numero illimitato di associati. Possono essere associati tutti coloro che ne facciano espressa domanda, in qualità di laureati e laureate presso il DESF, nonché i/le componenti del Dipartimento medesimo, e siano accettati dal Consiglio Direttivo.

Ai soci sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto, stante quanto previsto dal successivo articolo 7.

Art. 5 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata. La stessa, comunque, non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano state attuate, salvo diversa decisione adottata dall'apposita Assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.

Art. 6 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni dei soci, privati o enti, dalle eventuali sovvenzioni del DESF e dell'Università della Calabria.

Art. 7 – Quota associativa

Gli/le associati/e sono obbligati/e al versamento della quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Ove in regola con tale versamento, i soci partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo all'Assemblea. La quota e/o gli eventuali contributi associativi non sono trasmissibili.

Art. 8 – Decadenza dei soci

Gli/le associati/e cessano di appartenere all'Associazione per recesso; per decadenza; per esclusione.

Il recesso si verifica quando l'associato presenti formale dichiarazione di dimissioni al Consiglio Direttivo. Ha effetto solo dopo la sua accettazione e, comunque, solo con lo scadere dell'anno in corso, purché sia presentato almeno tre (3) mesi prima.

L'associato è dichiarato decaduto quando non esplica più l'attività per la quale è stato ammesso. L'associato è escluso quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa per almeno tre (3) annualità, o quando sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente Statuto o dai regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

La decadenza e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, sentito l'associato interessato. La delibera deve essere comunicata allo stesso associato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC o altra modalità che ne garantisca la ricezione.

Avverso la delibera di decadenza o di esclusione, l'associato può ricorrere all'assemblea; il ricorso – che sospende la delibera – deve essere proposto, a pena decadenza, entro trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

L'associato escluso con provvedimento definitivo non potrà essere più ammesso.

Art. 9 – Organi

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea generale dei/le soci/e; il Consiglio Direttivo; il/la Presidente dell'Associazione; il/la Vicepresidente; il/la Segretario/a; il/la Tesoriere/a; il Comitato per le Nomine.

Art. 10 – Assemblea generale dei/delle soci/e

L'Assemblea generale dei/delle soci/e è la riunione in forma collegiale degli/delle associati/e ed è il massimo organo deliberativo dell'Associazione; è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

All'Assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento della finalità associativa.

Art. 11 – Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea riunita in via ordinaria:

- Approva il rendiconto economico e finanziario e il bilancio preventivo.
- Delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.
- Nomina per elezione – a scrutinio segreto – il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata in via straordinaria:

- Per deliberare le modifiche statuarie o lo scioglimento dell'Associazione.
- Quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un decimo degli/le associati/e, i/le quali devono indicare l'argomento della riunione. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

Le Assemblee sono presiedute dal/la Presidente del Consiglio Direttivo: in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente ovvero dal componente più anziano di età del Consiglio Direttivo.

Il/la Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Art. 12 – Riunione e costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno, fra l'altro, per la chiusura dell'esercizio sociale e per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario.

L'Assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo otto (8) giorni prima mediante comunicazione agli/alle associati/e a mezzo posta elettronica.

Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno. Le riunioni potranno tenersi anche in modalità mista ovvero sia in presenza che tramite collegamento da remoto.

Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i/le soli soci/e in regola con il versamento della quota annuale. Ogni partecipante all'Assemblea con voto deliberativo ha diritto a un solo voto. L'associato/a può farsi rappresentare

nell'Assemblea da altro/a associato/a purché munito di delega scritta; ogni associat/a non può essere portatore di più di una delega.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli/le associati/e aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli/le intervenuti/e. Le delibere, salvo quelle aventi a oggetto le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione sono approvate nell'Assemblea in prima convocazione, ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti; e in quella in seconda convocazione, ove ottengano la maggioranza relativa dei voti.

Le modifiche dello Statuto sono validamente approvate solo se ottengono la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti/e gli/le associati/e con diritto di voto deliberativo.

Lo scioglimento dell'Associazione è validamente deliberato dall'Assemblea generale dei/le soci/e, convocata in seduta straordinaria, solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli/le associati/e aventi diritto a voto deliberativo, con esclusione delle deleghe.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal/la Presidente della stessa e dal/la Segretario/a.

Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti/e gli/le associati/e con modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantire la massima diffusione.

Art. 13 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da sette (7) componenti: il/la Presidente dell'Associazione che lo presiede; il/la Vicepresidente, il/la Segretario/a e il/la Tesoriere/a nominati/e dal/la Presidente; tre (3) consiglieri.

I consiglieri sono eletti dall'Assemblea tra gli/le associati/e. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre (3) anni e i suoi componenti sono rieleggibili per un numero massimo di due mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo indica le linee guida di *governance* dell'Associazione e garantisce partecipazione, rappresentatività e inclusione.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative. Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell'Assemblea e dirige l'Associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; delibera sulle domande di ammissione dei soci; redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'Assemblea, fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convoca l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci; redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli/le associati/e; adotta i provvedimenti di esclusione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari; attua le finalità previste dallo Statuto e le decisioni dell'Assemblea dei/le soci/e.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal/la Presidente che ne fissa l'ordine del giorno. Il/la Presidente è obbligato/a a convocare la riunione del Consiglio e a fissare specifici argomenti all'ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo (1/3) dei componenti in Consiglio.

La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno quattro (4) componenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del/la Presidente è determinante.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli/le associati/e con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantire la massima diffusione.

Art. 14 – Presidente dell'Associazione

È eletto/a Presidente chi ottiene il maggior numero dei voti durante l'elezione del Consiglio Direttivo. Nel caso in cui più soci ottengano un pari numero di voti, sarà eletto il/la socio/a più anziano/a in carica. In caso di una anzianità medesima, sarà eletto/a il/la più anziano/a di età.

Art. 15 – Vicepresidente

Il/la Vicepresidente dell'Associazione è nominato dal/la Presidente tra i/le consiglieri/e eletti/e. Sostituisce il/la Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei e in quei compiti nei quali venga espressamente delegato.

In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del/la Presidente, rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro un mese – dell'Assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

Art. 16 – Segretario/a

Il/la Segretario/a è nominato/a dal/la Presidente tra i/le consiglieri/e eletti/e ed esercita le funzioni indicate nell'art. 13 e nell'Allegato A.

Art. 17 – Tesoriere/a

Il/la Tesoriere/a è delegato/a a espletare tutti gli atti relativi alla contabilità ordinaria dell'Associazione, e a illustrare alla Assemblea la chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario.

Esercita, altresì, l'incarico della gestione amministrativo contabile dell'Associazione.

Art. 18 – Comitato per le Nomine

Il Comitato per le Nomine è composto da tre (3) soci ed è eletto dall'Assemblea entro e non oltre 4 mesi dalla scadenza del triennio. È competente al complessivo procedimento elettorale del Consiglio Direttivo e svolge le funzioni di cui all'Allegato A. È altresì competente a gestire le operazioni di voto elettronico e online.

Art. 19 – Decadenza degli organi associativi

I/le titolari degli organi associativi decadono:

- Per dimissioni.
- Per revoca, quando non esplicano più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.

La revoca viene deliberata dall'Assemblea degli/le associati/e.

Le dimissioni, o la revoca, degli/le altri/e consiglieri/e determina la loro sostituzione con il/la primo/a dei/le non eletti/e, il/la quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo.

Art. 20 – Obblighi di comunicazione

La nomina e la variazione dei/le titolari degli organi associativi devono essere comunicate a tutti i/le soci/e, tramite indirizzo di posta elettronica con richiesta di avvenuta ricezione.

Art. 21 – Rendiconto economico-finanziario

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione assembleare. Al posto del rendiconto economico finanziario potrà essere redatto il bilancio se imposto da norme di legge o da decisione volontaria dell'Assemblea dei soci. Ogni associato/a, in occasione dell'approvazione, potrà avere accesso a detti documenti.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 22 – Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione dell'Associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto, secondo la delibera dell'Assemblea che decide lo scioglimento, ad altra Associazione con finalità analoga o avente fini di pubblica utilità.

Art. 23 – Disposizione di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'Allegato A si applicano, in quanto compatibili, le norme degli artt. 36 e ss. del Codice civile.

Art. 24 – Disposizione transitoria e finale

Fino alle prime elezioni, il Consiglio Direttivo formato dai soci fondatori esercita le funzioni statutarie e garantisce il corretto e funzionale svolgimento dell'Associazione.

Letto, confermato e sottoscritto
Rende,